

Decreto federale

Disegno

sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2010–2012 a Davos e di altre misure di sicurezza

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009²,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2010–2012 (WEF 10–12) a Davos è approvato.

Art. 2

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2010 dura al massimo dal 18 gennaio al 1° febbraio 2010 (15 giorni al massimo).

Art. 3

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2011 e del WEF 2012 è approvato secondo le medesime modalità e nella medesima entità del WEF 2010, per quanto concerne i compiti, i mezzi (effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio) e la durata del servizio d'appoggio (15 giorni al massimo).

Art. 4

Per le prestazioni fornite dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a favore delle autorità civili, aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, è ordinato il pagamento al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 2006³

¹ RS 510.10

² FF 2009 1547

³ RS 172.045.103

sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attività commerciali nel DDPS.

Art. 5

Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito sono fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 2006⁴ sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attività commerciali nel DDPS.

Art. 6

Prima e dopo ciascun incontro annuale del WEF degli anni 2010–2012, il DDPS allestisce un rapporto sull'impiego dell'esercito all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati.

Art. 7

Il presente decreto non sottostà a referendum.